

DIRITTO DELLO SPORT

Rivista trimestrale di informazione e approfondimento sul diritto, l'organizzazione
e la gestione dello sport e delle attività motorie

Rivista diretta da
Fabio Roversi-Monaco e Carlo Bottari

$\frac{3}{4}$ | Anno IX | luglio-dicembre | 2015

Bononia University Press

DIRITTO DELLO SPORT

RIVISTA TRIMESTRALE DI INFORMAZIONE E APPROFONDIMENTO SUL DIRITTO, L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPORT E DELLE ATTIVITÀ MOTORIE

PROMOSSA DALLA FONDAZIONE CARLO RIZZOLI PER LE SCIENZE MOTORIE

CON IL CONTRIBUTO DI



Periodico trimestrale registrato al Tribunale di Bologna

(n. 7740 – 02/03/2007)

Anno IX, n. 3/4 – luglio-dicembre 2015

ISSN: 2284-3361

ISBN: 978-88-6923-127-8

CONSIGLIO DIRETTIVO E SCIENTIFICO:

Ferruccio Auletta, Maurizio Benincasa, Carlo Bottari, Giorgio Cantelli Forti, Luigi Carbone, Roberto Chieppa, Fabio Cintioli, Antonio D'Atena, Pasquale de Lise, Claudio Franchini, Massimo Franzoni, Franco Frattini, Tommaso Edoardo Frosini, Giuseppe Morbidelli, Stefano Palazzi, Filippo Patroni Griffi, Angelo Piazza, Margherita Pittalis, Fabio Roversi-Monaco, Piero Sandulli, Gabriella Sandulli Palmieri, Mario Sanino, Michele Sesta, Luigi Stortoni, Massimo Zaccheo, Virginia Zambrano, Carlo Zoli

DIRETTORE SCIENTIFICO:

Fabio Roversi-Monaco

DIRETTORE EDITORIALE:

Carlo Bottari

DIRETTORE RESPONSABILE:

Stefano Melloni

COMITATO DI REDAZIONE:

Carlo Bottari, Riccardo Campione, Giuseppe Cappiello, Paco D'Onofrio, Massimiliano Iovino, Fabio Roversi-Monaco

© Fondazione Carlo Rizzoli per le Scienze Motorie

© Bononia University Press

Tutti i diritti riservati

DISTRIBUZIONE E SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO:

Bononia University Press

via Ugo Foscolo 7 – 40123 Bologna

tel.: (+39) 051 232 882

fax.: (+39) 051 221 019

info@buponline.com

www.buponline.com

SOMMARIO

PARTE PRIMA

ARTICOLI

- Community ownership e supporter trust* quali forme di *governance* delle società di calcio professionistico 287
Francesco Maria Todaro
- La natura e il funzionamento dei controlli sulle società di calcio professionistiche in Italia 301
Luca Zambelli
- Dal doping di Stato al doping genetico. Le più recenti azioni di contrasto 317
Pierluigi Raimondo
- Il trasferimento internazionale dei calciatori professionisti nel Diritto sportivo internazionale 373
Eugenio Reggianini

PARTE SECONDA
OSSERVATORIO SULLA GIURISPRUDENZA

a cura di *Paco D'Onofrio e Massimiliano Iovino*

Giurisprudenza di legittimità

Cassazione in materia civile

LAVORO SPORTIVO. Sport professionistico – Attività pericolosa – Infortunio – Responsabilità del datore di lavoro – Limiti.
(Cass. civ., Sez. lav., 23 aprile 2015, n. 8297) 389

LAVORO SPORTIVO. Transfer internazionale – Cessione.
(Cass. civ., Sez. lav., 4 novembre 2015, n. 22513) 395

Giurisprudenza amministrativa

GIUSTIZIA SPORTIVA. Osservanza ed applicazione di norme regolamentari organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale – Giurisdizione del giudice amministrativo – Insussistenza.
(Consiglio di Stato, Sez. V, 2 dicembre 2015, n. 5444) 405

PARTE TERZA
CRONACHE NORMATIVE

a cura di *Massimiliano Iovino*

Codice di giustizia sportiva del CONI, modifiche apportate dal Consiglio Nazionale del CONI in data 9 novembre 2015 413

ARTICOLI

LA NATURA E IL FUNZIONAMENTO DEI CONTROLLI SULLE SOCIETÀ DI CALCIO PROFESSIONISTICHE IN ITALIA

di Luca Zambelli

Dottore in giurisprudenza

SOMMARIO: 1. L'attuale scenario del calcio professionistico in Italia. – 2. Il sistema sportivo tra CONI e Federazioni Sportive. – 3. La FIGC e i controlli della CoViSoC. – 4. Prospettive future: oltre il sistema di vigilanza.

I. L'ATTUALE SCENARIO DEL CALCIO PROFESSIONISTICO IN ITALIA

Proprio di recente si è potuto assistere all'ennesimo intervento di imprenditori stranieri nel finanziamento di società professionistiche appartenenti al sistema calcistico italiano.¹ Ad essere coinvolto, anche questa volta, è uno dei club più blasonati della Serie A, che vedrà così rinforzare le proprie possibilità economiche, nella speranza di poter ritrovare competitività sul piano internazionale ed allo stesso tempo riceverà un capitale in grado di stabilizzare la propria situazione economico-patrimoniale.

A fianco di questo fenomeno, rappresentato dal finanziamento da parte di gruppi imprenditoriali esteri, si continua però ad assistere alla crisi di altre realtà professionistiche e per la prima volta, nella stagione appena trascorsa, si è verificata una situazione che mai si era concretizzata nello scenario della Serie A.²

La vicenda che ha investito il Parma F.C. si è caratterizzata per aver raggiunto il suo apice, non nel periodo estivo, come per altro già accaduto in passato per altre

¹ Recentemente è stato trovato l'accordo per la cessione del 48% delle quote dell'A.C. Milan ad un gruppo d'investitori asiatici. Per i dettagli sull'accordo si veda www.corriere.it/sport/15_giugno_05.

Il club di Milano si andrà così ad aggiungere, in caso di successo della trattativa, al gruppo di società di calcio di Serie A di cui le quote di maggioranza, o comunque una parte consistente, sono detenute da investitori stranieri; tra queste l'Internazionale F.C., l'A.S. Roma e il neo promosso Bologna F.C.

² In altri sport, tra cui la pallacanestro, si è già assistito a vicende di questo tipo, che hanno coinvolto club storici partecipanti alle massime competizioni nazionali; tra i più recenti si ricordano il fallimento della pluri-titolata Mens Sana Siena durante la stagione 2013/14, poi approdata alla finale play-off per il titolo di Campione d'Italia, nonché il ritiro della Fulgorlibertas Forlì dal campionato di Legadue nella passata stagione 2014/15, per un riassunto della vicenda si veda www.gazzetta.it/Basket/Lega2/02-01-2015/basket-serie-a-2-gold-forli-si-ritira-campionato-100369458059.shtml.

squadre professionistiche, ma proprio durante il corso del campionato, con tutte le conseguenti problematiche a cui si è assistito di recente. Già nella stagione precedente si erano avuti segnali sui problemi finanziari della società alla quale, nonostante il conseguimento del titolo sul campo per partecipare all'Europa League, non era stata concessa la *Licenza UEFA* con conseguente diniego di partecipazione alla competizione europea.³ Nonostante ciò il Parma F.C. si era regolarmente iscritto al campionato di Serie A 2014/15 fino ad arrivare alla dichiarazione di fallimento, proprio nel pieno della stagione sportiva.⁴

La vicenda, inedita per il campionato di Serie A, crea l'occasione per interrogarsi su come sia stato possibile arrivare ad una tale situazione e se non fosse possibile, tramite un adeguato sistema di controlli, fare emergere in anticipo le difficoltà economico-finanziarie della società, al fine di evitare la discussa soluzione adottata dalla Lega Serie A, per concludere il campionato secondo il calendario stabilito ad inizio stagione.⁵

Brevemente si ricorda che oggi, le società professionistiche di calcio – grazie all'avvento prima della legge 23 marzo 1981, n. 91, e successivamente della l. 18 novembre 1996, n. 586⁶ – sono delle e vere proprie società a scopo di lucro, costituite in forma di S.p.a. o S.r.l.⁷

A differenza di altri sport che in altri paesi sono organizzati e gestiti da leghe private, Il massimo campionato italiano di calcio è una competizione organizzata dalla FIGC, la quale è anche la responsabile dei controlli sulla stabilità economica delle società che vi partecipano. Dunque, al fine di comprendere la natura dei controlli sulle società professionistiche, risulta preliminarmente utile una breve analisi della natura dell'attività della Federazione Italiana Giuoco Calcio, quale attore dell'ordinamento sportivo italiano ed internazionale.

³ Si riporta qui la decisione del 29 maggio 2014, n. 13 dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva – organo oggi sostituito dal Collegio di Garanzia dello Sport – consultabile in www.coni.it/it/attivita-istituzionali/collegio-di-garanzia-in-funzione-di-alta-corte/giudizi.html. Per un approfondimento sulla vicenda si rinvia a A. CAPUANO, *Il mancato rilascio della Licenza Uefa alla società Parma F.C.: quando il risultato sportivo non è sufficiente per il raggiungimento dell'obiettivo dell'intera stagione*, in *Riv. dir. econ. sport.*, 3, 2014, pp. 47-60.

⁴ La data della dichiarazione del fallimento è 19 marzo 2015 in www.corrieredellosport.it/calcio/serie_a/parma/2015/03/19-401205.

⁵ Per permettere al Parma di terminare il campionato è dapprima intervenuto uno sponsor che ha sovvenzionato la copertura dei costi di due gare casalinghe della società. Dopo la dichiarazione di fallimento la Lega Calcio Serie A si è fatta carico, non senza voti contrari all'interno dell'assemblea, di fornire alla società sottoforma di prestito, la liquidità necessaria affinché il Parma potesse portare a termine regolarmente il campionato.

⁶ Questo intervento legislativo abrogò lo storico obbligo per le società sportive di reinvestire, all'interno della società, gli utili conseguiti.

⁷ Per un excursus storico sugli aspetti economici e sugli interventi normativi che hanno portato all'odierna configurazione delle società sportive si veda G.L. PIERANTONIO, *Le società calcistiche professionistiche: analisi, profili e prospettive di una particolare figura societaria*, in *Diritto dello sport*, 2-3, 2012, pp. 196-211 e M. CRISPO, *Il fallimento nel pallone*, in *Giur. mer.*, 1, 2006, pp. 47-49.

2. IL SISTEMA SPORTIVO TRA CONI E FEDERAZIONI SPORTIVE

L'ordinamento sportivo è una struttura multilivello articolata su un sistema d'interazioni tra quattro tipi di soggetti, collocati su diversi livelli⁸ – Il Cio, i Comitati Olimpici Nazionali, le Federazioni Sportive Internazionali e le Federazioni Sportive Nazionali (FSN).⁹

Per quanto riguarda la dimensione italiana di tale ordinamento, si è affermato che il CONI, a seguito della legge 16 febbraio 1942, n. 426, abbia assunto una personalità giuridica di diritto pubblico, la quale è stata rimarcata con il d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242.

Allo stesso tempo il CONI mantiene la sua prerogativa di organo di vertice della dimensione sportiva italiana ed infatti il d.lgs. 8 gennaio 2004, n. 15 ha definito il Comitato Olimpico Italiano la “Confederazione delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate”.

Questa condizione rende il CONI libero di autodeterminarsi nella maniera che ritiene più opportuna al conseguimento delle sue finalità,¹⁰ tra le quali rientra il potere

⁸ In breve si riporta come il fenomeno dell'ordinamento sportivo sia stato analizzato attraverso le teorie dell'istituzione a partire dalla definizione di ordinamento giuridico elaborata da S. ROMANO, *L'ordinamento giuridico*, Firenze, Sansoni, 1977, in seguito sviluppata da W. CESARINI SFORZA, *La teoria degli ordinamenti giuridici e il diritto sportivo*, in *Foro it.*, 1933, p. 1341 ss.; cfr. M.S. GIANNINI, *Prime osservazioni sugli ordinamenti giuridici sportivi*, in *Riv. dir. sport.*, 1949, p. 8 ss.; W. CESARINI SFORZA, *Il diritto dei privati*, Milano, Giuffrè, 1963; I. MARANI TORO, *Gli ordinamenti sportivi*, Milano, Giuffrè, 1977; M. ANTONIOLI, *Sui rapporti fra giurisdizione amministrativa e ordinamento sportivo*, in *Dir. proc. amm.*, 4, 2005, p. 1026 ss.; G. VIDIRI, *Autonomia dell'ordinamento sportivo, vincolo di giustizia sportiva ed azionabilità dei diritti in via giudiziaria*, in *Corr. giur.*, 8, 2007, p. 1115 ss.; A. MASSERA, *Sport e ordinamenti giuridici: tensioni e tendenze nel diritto vivente in una prospettiva multilaterale*, in *Dir. pubblico*, 1, 2008, p. 113 ss. In opposta direzione si è schierata la teoria statalista, la quale riconduce il fenomeno giuridico sportivo alla sfera di determinazione dell'ordinamento statale. L. FERRARA, *L'ordinamento sportivo, meno e più della libertà privata*, in *Dir. pubblico*, 1, 2007, p. 1 ss.; cfr. L. DI NELLA, *Il fenomeno sportivo nell'unitarietà e sistematicità dell'ordinamento giuridico*, in *Rivista dir. sport.*, 1, 1999, p. 25 ss.; F. LUBRANO, *Diritto dello sport e “Giustizia” sportiva*, in *Dir. dello sport*, 1, 2007, p. 11 ss.; G. MANFREDI, *Ordinamento statale e ordinamento sportivo. Tra pluralismo giuridico e diritto globale*, in *Dir. amm.*, 3, 2012, p. 299 ss.

⁹ Il Comitato Olimpico Internazionale ha sede a Losanna ed essendo un'associazione semplice – senza scopo di lucro e priva di soggettività internazionale – è sottoposta al diritto svizzero. R. SAPIENZA, *Sullo status internazionale del comitato internazionale olimpico*, in *Riv. dir. sport.*, 3, 1997, pp. 407-408. Le Federazioni Internazionali si concretano in associazioni private dotate di personalità giuridica attribuitagli dall'ordinamento dello Stato nel quale si trova la loro sede; il fatto che raggruppino in sé altri enti, le classifica poi nell'area delle organizzazioni non governative di tipo composto. La relazione che lega il Cio al CONI non è di tipo associativo, ma è fondata sull'unilaterale riconoscimento del Comitato Olimpico Internazionale, il quale offre legittimazione a quello nazionale, in qualità di proprio fiduciario e la stessa dinamica è presente nei rapporti tra le Federazioni Internazionali e quelle Nazionali.

¹⁰ I compiti del CONI sono descritti all'art. 2 del suo Statuto. Tra questi, si evidenziano alcune prerogative di carattere pubblicistico che lo Stato italiano ha demandato allo stesso, quale organo posto al vertice dello sport italiano. Il comma n. 3 indica che il comitato detta i principi per conciliare la dimensione economica dello sport con la sua inalienabile dimensione popolare, sociale, educativa e culturale, mentre il co. 4-bis attribuisce al CONI il compito di individuare i principi fondamentali per

d'intervenire nei controlli esercitati sulle società sportive professionistiche da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, in quanto lo stesso determina le modalità di esercizio ed i criteri con i quali i controlli debbono essere effettuati.

Per ciò che concerne la natura delle FSN, la loro essenza associativa è combinata con aspetti di carattere federativo derivante dalla partecipazione al CONI. Secondariamente vi è da considerare l'eterogeneità delle attività poste in essere dalle associazioni in questione, le quali possono essere ricondotte ad istanze esclusivamente derivanti dalla pratica sportiva, ma anche a funzioni di carattere pubblico e dunque rilevanti per l'ordinamento statale.¹¹

La versione 2014 dello Statuto del CONI, riconosce espressamente le attività di natura pubblicistica esercitate dalle Federazioni Sportive, tra le quali rientrano il controllo sul regolare svolgimento delle competizioni e dei campionati sportivi professionistici, i provvedimenti relativi all'ammissione ed all'affiliazione delle società sportive, nonché quelli inerenti la revoca a qualsiasi titolo degli stessi.¹²

L'inquadramento delle attività poste in essere dalle FSN incide sulla qualificazione della natura di quest'ultime. Nel tempo si è infatti affermata la teoria c.d. "mista"¹³ – confermata con il c.d. "secondo riordino", intervenuto con il d.lgs. n. 15 del 2004 – la quale afferma che il discrimine per la declinazione delle attività federali nella veste pubblicistica o privatistica può essere individuato in base alla riconduzione o meno delle stesse alla realizzazione di interessi coincidenti con quelli istituzionali del CONI.¹⁴

Volgendo in particolare l'attenzione ai controlli sulle società sportive professionistiche, la norma di riferimento è la legge 23 marzo 1981 n. 91, la quale all'art. 12

la disciplina delle attività sportive e per la tutela della salute degli atleti, anche al fine di garantire il regolare e corretto svolgimento delle gare, delle competizioni e dei campionati. Per quanto riguarda la dimensione prettamente sportiva, il co. 1 prevede che il CONI presiede, cura e coordina l'organizzazione delle attività sportive sul territorio nazionale.

¹¹ Si porta ad esempio come l'ACI – Automobile Club Italia – si occupi sia dello sviluppo e della promozione dell'attività automobilistica, sia di funzioni di matrice pubblica espressamente attribuitegli dalla l. 20 marzo 1975, n. 70, come la tenuta del Pubblico Registro Automobilistico e la registrazione e certificazione della proprietà dei veicoli.

¹² Art. 23, co. 1 Statuto CONI, in www.coni.it/it/coni/leggi-e-statuto.html.

¹³ La tesi c.d. "pubblicistica" si affermò in corrispondenza dell'emanazione della legge istitutiva del CONI, la quale attribui in maniera specifica alle Federazioni, la qualifica di "organi" dell'ente, G. VIDIRI, *Le federazioni sportive nazionali tra vecchia e nuova disciplina*, in *Foro it.*, 7-8, 2000, p. 1479.

La tesi "privatistica" valuta invece le Federazioni come associazioni di matrice privata, prendendo le mosse dalla definizione di "organi del CONI" che è dunque ritenuta una semplice locuzione impropria e non tecnica, volta solamente a porre in evidenza il legame tra l'ente pubblico al vertice dell'organizzazione sportiva e le Federazioni stesse M. SANINO, *La conformazione attuale del sistema normativo*, in *Riv. amm.*, 2, 1985, p. 122.

¹⁴ La funzionalizzazione in chiave pubblicistica dell'attività è ravvisabile solamente quando gli atti posti in essere dalle Federazioni non siano diretta espressione dell'autonomia loro riconosciuta come associazioni di diritto privato e dunque sia sottoposta al potere di vigilanza del CONI, così G. MANFREDI, *Pluralità degli ordinamenti e tutela giurisdizionale. I rapporti tra giustizia statale e giustizia sportiva*, Torino, Giapichelli, 2007, p. 30.

prevede che: “*Al solo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi, le società di cui all'articolo 10 sono sottoposte, al fine di verificarne l'equilibrio finanziario, ai controlli ed ai conseguenti provvedimenti stabiliti dalle federazioni sportive, per delega del CONI, secondo modalità e principi da questo approvati*”.

Il titolare dei poteri di controllo sulle società sportive è dunque il CONI, il quale delega tale attività alle Federazioni Sportive. A partire dal 1999 – con conferma nell'intervento normativo del 2004 – in caso di “verificata inadeguatezza dei controlli” da parte degli organismi federali, il Comitato Olimpico può effettuare direttamente i controlli sostituendosi alle Federazioni stesse.¹⁵

Nel dettaglio, i criteri e le modalità dei controlli – indicati all'art. 12 della l. 91/1981 – che le Federazioni Sportive devono attuare sulla società sportive, sono stati individuati dalla 912^a riunione della Giunta Nazionale del CONI.¹⁶

Per quanto riguarda gli oneri posti a carico delle società, preliminarmente, al momento d'iscrizione ai campionati, le stesse devono: “*essere in regola con i pagamenti delle retribuzioni ai dipendenti e collaboratori e dei relativi contributi previdenziali, assicurativi e assistenziali e con il versamento delle ritenute fiscali; b) essere in regola con gli adempimenti fiscali e con il versamento delle relative imposte; c) presentare il bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio regolarmente certificato da società di revisione, ove previsto dalla normativa vigente; d) presentare lo stato patrimoniale ed il conto economico semestrale regolarmente certificato da società di revisione, ove previsto dalla normativa vigente, e accompagnato da un budget che garantisca l'equilibrio finanziario, idoneo allo svolgimento dell'intera stagione agonistica; e) in caso di bilancio in perdita o di delibere di aumento di capitale, prestare garanzie fidejussorie esclusivamente da parte di istituti bancari, con esclusione dell'azione di rivalsa nei confronti della società sportiva*”.

La delibera della Giunta indica poi all'art. 1, co. 1, i principi che le Federazioni Sportive devono seguire nell'effettuazione dei controlli: “*a) istituzione di un organismo di controllo, di adeguata professionalità e con carattere di terzietà ed indipendenza, al fine di verificare l'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale delle società sportive; b) conformità alle normative in materia adottate dalle Federazioni sportive internazionali*”.

È inoltre previsto che le direttive ed i regolamenti su tali materie siano trasmessi al CONI per l'approvazione, il quale può fare osservazioni e proporre le opportune modifiche.¹⁷

¹⁵ Lo stesso ente ha inoltre la possibilità di approvare tramite la Giunta Nazionale, i bilanci delle Federazioni e la possibilità di commissariare le stesse in caso di gravi irregolarità nella gestione o di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo da parte degli organi diretti, ovvero nell'ipotesi di constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi, o nel caso in cui non siano stati ottemperati gli adempimenti regolamentari al fine di garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive nazionali.

¹⁶ Il documento è consultabile in www.coni.it/it/coni/leggi-e-statuolo/controlli-delle-federazioni-sulle-societa-professionistiche.html.

¹⁷ Art. 1, co. 2 e 3 delibera riunione n. 912 della Giunta del CONI in www.coni.it/it/coni/leggi-e-statuolo/controlli-delle-federazioni-sulle-societa-professionistiche.html.

Vengono poi stabiliti obblighi informativi per le Federazioni, le quali ogni tre mesi devono comunicare al CONI notizie in merito all'equilibrio economico finanziario delle società professionistiche ed alle iniziative assunte dagli organi federali per raggiungere tale scopo.

Dunque, lo Stato delega al CONI, ente al vertice della dimensione sportiva italiana, la competenza all'esercizio di una prerogativa che rientra anche nella dimensione pubblicistica, ovvero il controllo sulle società professionistiche, che per il loro peculiare inserimento nell'ambito economico sociale, vengono sottoposte all'attenzione dello Stato. Si pensi ai risvolti di ordine pubblico collegati agli insuccessi sportivi, ma ancora di più alle sventurate vicende "societarie" in qui sono state coinvolte diverse squadre professionistiche. Se si vengono poi a considerare gli ingenti interessi economico-finanziari, ancor più giustificata appare l'attenzione dell'ordinamento statale al settore dei controlli sulle società professionistiche¹⁸.

3. LA FIGC E I CONTROLLI DELLA CoViSoC

L'organo della Federazione Italiana Giuoco Calcio deputato all'approvazione dei modelli organizzativi e delle procedure relative ai controlli sulle società professionistiche, nonché all'affiliazione ed all'ammissione di queste ai relativi campionati, è il Consiglio Federale¹⁹. Lo stesso è competente all'istituzione delle commissioni interne alla Federazione, preposte allo svolgimento delle funzioni sopra descritte, le quali devono riferire periodicamente allo stesso Consiglio i risultati della loro attività.

Le funzioni di controllo sull'equilibrio economico-finanziario e sul rispetto dei principi della corretta gestione delle società di calcio professionistiche sono attribuite, dall'art. 19 dello Statuto della FIGC, alla Commissione di Vigilanza sulle Società di calcio professionistiche (CoViSoC). L'art. 36, co. 4, delle Norme Organizzative Interne della FIGC stabilisce i requisiti che devono avere i componenti di quest'organo, i quali devono essere scelti tra soggetti con una specifica conoscenza delle materie giuridico-economiche, scelti tra docenti universitari, magistrati, commercialisti, notai, avvocati dello stato e consulenti del lavoro che abbiano adeguata esperienza nel settore.²⁰

¹⁸ C. PEDRAZZI, *Il controllo della FIGC sulle società sportive e la qualificazione penalistica dei componenti gli organi federali di controllo*, in *Riv. dir. sport.*, 1994, pp. 330-331. Cfr. L. FERRARA, *L'ordinamento sportivo, meno e più della libertà privata*, cit., pp. 20-30. In passato la dottrina si è espressa considerando i controlli del CONI e delle Federazioni, addirittura come obbligatori, visti gli aspetti sociali sopra richiamati, in questi termini G. CHIAIA NOYA, *I controlli sulle società sportive*, in *Riv. dir. sport.*, 1989, p. 451.

¹⁹ Statuto FIGC, Art. 4, co. 1.

²⁰ Pur in assenza di un'investitura legislativa, data la peculiare attività demandata dall'ordinamento generale per il tramite del CONI, ai componenti della CoViSoC è riconosciuta la qualifica di pubblico ufficiale ai sensi delle definizioni oggettivistiche degli artt. 357 e 358 c.p., che si riferiscono esclusivamente alla natura dell'attività esercitata, così C. PEDRAZZI, *Il controllo della FIGC sulle società sportive...*, cit., 338-339.

Per l'esercizio delle sue funzioni, la CoViSoC si avvale degli Ispettori Federali in materia amministrativa e contabile, di cui all'art. 11-*bis* delle NOIF, scelti dall'albo dei dottori commercialisti o dal registro dei revisori legali.

Le disposizioni sulla gestione economica finanziaria delle leghe e delle società professionistiche sono contenute nel Titolo VI delle NOIF.

All'art. 78 sono collocate le previsioni sull'istituzione e sulla composizione della CoViSoC e dal co. 4 dello stesso articolo si evince come l'attività della Commissione sia coordinata direttamente da un professionista esterno, iscritto all'albo dei commercialisti ed esperto in materie contabili-finanziarie.

Il gruppo di disposizioni relative ai controlli economico-finanziari è racchiuso dall'art. 80 all'art. 90 delle NOIF.

Innanzitutto sono descritte le attività che la CoViSoC può esercitare a supporto della funzione di controllo vera e propria, che si ricorda essere comunque finalizzata *“al solo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati”*²¹. Tali attività si concretano in: *“a) richiedere alle società il deposito di dati e di documenti contabili e societari e di quanto comunque necessario per le proprie valutazioni; b) richiedere ad un Collegio di tre tecnici, nominati dal Presidente Federale di esprimere un parere non vincolante sulla congruità dei valori relativi ad operazioni di trasferimento calciatori; c) proporre al Consiglio Federale parametri atti a verificare la sussistenza di corrette condizioni di gestione sotto il profilo economico-finanziario; d) proporre al Consiglio Federale modalità di determinazione degli aggregati ai fini del calcolo dei rapporti di cui sub c); e) proporre al Consiglio Federale la modifica, con riferimento a singole società, delle modalità di cui sub d) per tenere conto degli effetti di carattere economico-finanziario e patrimoniale di specifiche operazioni connesse all'attività sportiva”*.

L'art. 84, obbliga le società professionistiche a depositare il bilancio annuale e la relazione semestrale predisposte secondo quanto previsto dal successivo art. 85. Il bilancio deve poi essere redatto in base alle norme indicate dall'art. 2423 del codice civile, rispettando i requisiti di verità, correttezza e chiarezza indicati al co. 2 del medesimo articolo e non è consentita la redazione del bilancio in forma abbreviata.

Si evidenzia che gli adempimenti informativi per le società di Serie A sono particolarmente dettagliati, sia in riferimento al bilancio d'esercizio sia relativamente alla relazione semestrale.²² Viene poi previsto l'obbligo per le società che esercitano il controllo su una o più società di depositare presso la CoViSoC il bilancio consolidato redatto ai sensi dell'art. 2359 c.c.

La documentazione che i *clubs* devono produrre alla CoViSoC, è finalizzata alla

²¹ Art. 80, co. 1, NOIF.

²² I documenti devono essere infatti corredati dalla: a) relazione sulla gestione; b) relazione del collegio sindacale; c) relazione del soggetto responsabile del controllo contabile; d) relazione contenente il giudizio della società di revisione; e) rendiconto finanziario; f) verbale di approvazione; g) dichiarazione di conformità all'originale della documentazione trasmessa, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale.

Per quanto riguarda il bilancio, la documentazione di cui ai punti a), b), c), e), e g) deve essere prodotta anche in caso di mancata approvazione da parte dell'assemblea dei soci.

lettura degli indici economico-finanziari, emergenti dalle voci caratteristiche presenti nel bilancio di una società sportiva²³ – vale a dire il rapporto patrimonio netto contabile/diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori – nonché dei classici indicatori della solidità di un'azienda, tra cui il rapporto patrimonio netto contabile/attivo patrimoniale (PA) e rapporto ricavi/indebitamento (RI).

Entro il 30 giugno le società devono inoltre predisporre e depositare informative previsionali su base semestrale, nel dettaglio: un budget del conto economico, un budget del rendiconto finanziario, delle note esplicative delle modalità di copertura degli eventuali fabbisogni di cassa e soprattutto delle note esplicative comprensive di presupposti, rischi e confronti tra i budget ed i valori effettivi riscontrati nell'ultimo bilancio. Sempre con cadenza semestrale le società sussiste l'obbligo di depositare un report consuntivo del rendiconto finanziario e del conto economico che indichi le cause degli scostamenti rispetto al budget precedentemente inviato, nonché gli interventi attuati o da attuare al fine correggere gli scostamenti rispetto ai budget precedentemente predisposti.

Inoltre, con cadenza trimestrale deve essere presentato il prospetto VP/DF contenente l'indicazione del rapporto Valore della produzione/Debiti finanziari.

Gli obblighi informativi a cui devono adempiere le società sportive professionistiche, oltre a particolarmente frequenti, si caratterizzano per l'ingente numero di documenti che le stesse devono offrire alla CoViSoC – oltre a quelli normalmente previsti per le società di capitali – per permetterle di valutare immediatamente la loro situazione economico-finanziaria.

L'art. 85 delle NOIF impone inoltre un assiduo controllo periodico dell'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori della società sportiva, compresi quelli non precedentemente assolti rispetto al periodo trimestrale di riferimento. Lo stesso tipo di controllo periodico è poi rivolto alla documentazione relativa al versamento delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS e Fondo Fine Carriera. In questo caso sussiste un ulteriore passaggio, rappresentato

²³ Il patrimonio delle società di calcio può essere così sintetizzato: diritti alle prestazioni sportive, costi del vivaio, partecipazioni *ex art.* 102-*bis* delle NOIF, crediti e debiti verso altre società calcistiche e verso la Lega. Cfr. M. RAGNO, *Le «voci caratteristiche» di bilancio delle società sportive di calcio*, in *Analisi giur. econ.*, 2, 2005, pp. 337-366. Per un approfondimento relativo alla disciplina di bilancio e gli aspetti conseguenti al fallimento di una società sportiva professionistica, si rimanda integralmente a V. ANTONELLI e R. D'ALESSIO, *Società sportive e fallimento*, in *Il Fallimento e le altre procedure concorsuali*, a cura di A. CAIFA e S. ROMEO, Padova, Cedam, 2014, pp. 549-592.

Il "Titolo Sportivo" detenuto da una società, rappresenta il suo diritto alla partecipazione ad una determinata competizione in seguito alla presenza di determinate condizioni tecniche sportive. Questo caratteristico *asset* si concreta in un valore che viene attribuito dall'organizzazione federale e dunque lo stesso sarebbe insuscettibile di valutazione economica, rappresentando uno dei profili inerenti alla qualità di associato. In base all'art. 52 delle NOIF si osserva dunque che mai il titolo sportivo potrebbe risultare inserito nell'attivo della società e quindi mai potrebbe generare affidamento di terzi o alterare il merito di credito della società, data l'impossibilità di trasferimento dello stesso senza la cessione del complesso aziendale. M. GALLAVOTTI, *Il «titolo sportivo» delle società di calcio professionistico*, in *Analisi giur. econ.*, 2, 2005, pp. 389-394. Per quanto riguarda la circolazione del Titolo Sportivo si veda M. CRISPO, *Il fallimento nel pallone*, cit., pp. 46-51.

dalla certificazione da parte della Lega competente alla CoViSoC dell'avvenuto pagamento dei contributi al Fondo di Fine Carriera.

Il primo rilievo che si può effettuare, in riferimento al controllo dei documenti che le società sottopongono alla Commissione, è che questi sono comunque redatti dalle società stesse in base ad elementi che spesso sono caratterizzati da un elevato grado d'incertezza rispetto all'effettiva consistenza, come ad esempio il valore delle prestazioni lavorative dei calciatori che per loro natura sono soggetti a periodi di rendimento condizionati da fattori imprevedibili, come lo stato di salute psico-fisica.²⁴ Inoltre è stato abrogato l'art. 88 che prevedeva l'obbligo di certificazione dei bilanci da parte di una società di revisione esterna e dunque la garanzia di veridicità della documentazione presentata è demandata unicamente alla "professionalità" dei dirigenti che ne sono responsabili.

In secondo luogo si evidenzia come il tipo di controllo effettuato dalla CoViSoC, sia comunque di carattere consuntivo e non preventivo. Infatti, all'interno delle società professionistiche è già obbligatoriamente presente l'organo di controllo consistente nel collegio sindacale,²⁵ il quale è incaricato di verificare dall'interno ed in via preventiva, la gestione della società.²⁶

Il sistema di controlli così organizzato, impone alle società di organizzare la propria gestione finanziaria secondo determinate cadenze e periodi fissi, in questa maniera la situazione economica risulta monitorata periodicamente e ciò può agevolare l'organizzazione delle società stesse.²⁷

Oltre agli obblighi informativi per le società, l'art. 87 delle NOIF, attribuisce alla CoViSoC anche ampi poteri ispettivi. Tramite un apposito corpo d'Ispettori, la stessa può compiere verifiche presso le sedi dei *clubs* e convocare i componenti degli organi di gestione e di controllo delle società, quali i membri del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale, i revisori e i dirigenti.

Per quanto concerne l'apparato sanzionatorio conseguente alle violazioni in materia gestionale ed economica, lo Stato ne demanda all'Istituzione sportiva la previsione.

Nel dettaglio, l'art. 90 delle NOIF effettua un rimando alle sanzioni contenute negli art. 8 e seguenti del Codice di Giustizia Sportiva. Alla CoViSoC è concessa in autonomia l'attivazione d'indagini e di procedimenti disciplinari²⁸ ed ogni qualvolta il Presidente della FIGC lo ritenga opportuno, può attivare la CoViSoC.²⁹

Per quanto riguarda le società, le sanzioni conseguenti al tentativo di eludere i

²⁴ M. RAGNO, *Le «voci caratteristiche» di bilancio delle società sportive di calcio*, cit., pp. 343-347.

²⁵ Art. 10, co. 1 della legge n. 91 del 23 marzo 1981. Si evidenzia che tale obbligo è previsto anche se la società sportiva è costituita in forma di S.r.l., in deroga al principio alla disciplina generale che ne prevede l'obbligo solo nelle S.p.a. o nelle S.r.l., ma solo nei casi previsti dai commi 2 e 3 dell'art. 2477 c.c.

²⁶ Per quanto riguarda osservazioni e problematiche, relative all'indipendenza del collegio sindacale o di un sindaco unico all'interno delle società sportive professionistiche, si rimanda a G.L. PIERANTONIO, *Le società calcistiche professionistiche...*, cit., 213-217.

²⁷ V. SPARANO, *La crisi delle società sportive di calcio*, in *Dir. fall.*, I, 2003, p. 904.

²⁸ Art. 80, co. 3 NOIF.

²⁹ Art. 81, co. 3 NOIF.

controlli, nonché alla mancata produzione, all'alterazione o alla falsificazione dei documenti richiesti dalla CoViSoC, sono suddivise dall'art. 18 in maniera graduale, partendo da semplici ammonizioni, ammende, penalizzazioni in classifica, fino alla retrocessione, all'esclusione dal campionato di competenza ed alla revoca del titolo di Campione d'Italia.³⁰

Il mancato pagamento degli emolumenti, delle ritenute IRPEF, contributi INPS e Fondo di Fine Carriera determina immediatamente delle sanzioni più gravose, consistenti nella penalizzazione di uno o più punti in classifica, lasciando discrezionalità ai giudici federali in base alla gravità dei fatti commessi, alle circostanze aggravanti e ad eventuali recidive.

Tra le sanzioni per le società professionistiche, conseguenti a violazioni delle prescrizioni in materia economica, rientra anche quella prevista dall'art. 16 dello Statuto FIGC, vale a dire la revoca dell'affiliazione. Infatti, il co. 4 del citato articolo, prevede che la "reiterata morosità nei confronti di enti federali, società affiliate e tesserati" costituisca una grave infrazione per l'ordinamento sportivo.³¹ Si evidenzia come il potere

³⁰ L'art. 8 del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC contiene le condotte sanzionabili: "1. Costituiscono illecito amministrativo la mancata produzione, l'alterazione o la falsificazione materiale o ideologica, anche parziale, dei documenti richiesti dagli Organi della giustizia sportiva, dalla CoViSoC e dagli altri organi di controllo della FIGC, nonché dagli organismi competenti in relazione al rilascio delle licenze UEFA e FIGC, ovvero il fornire informazioni mendaci, reticenti o Parziali.; 2. Costituiscono altresì illecito amministrativo i comportamenti comunque diretti a eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica, nonché la mancata esecuzione delle decisioni degli organi federali competenti in materia. 3. Salva l'applicazione delle più gravi sanzioni previste dalle norme in materia di licenze UEFA o da altre norme speciali, nonché delle più gravi sanzioni che possano essere irrogate per gli altri fatti previsti dal presente articolo, la società che commette i fatti di cui ai commi 1 e 2 è punibile con la sanzione dell'ammenda con diffida. 4. La società che, mediante falsificazione dei propri documenti contabili o amministrativi ovvero mediante qualsiasi altra attività illecita o elusiva, tenta di ottenere od ottenga l'iscrizione a una competizione cui non avrebbe potuto essere ammessa sulla base delle disposizioni vigenti, è punita con una delle sanzioni previste dalle lettere g), h), i), l) dell'art. 18, comma 1. 5. ABROGATO. 6. La società che pattuisce con i propri tesserati o corrisponde comunque loro compensi, premi o indennità in violazione delle disposizioni federali vigenti, è punita con l'ammenda da uno a tre volte l'ammontare illecitamente pattuito o corrisposto, cui può aggiungersi la penalizzazione di uno o più punti in classifica. 7. La società appartenente alla Lega nazionale professionisti (LNP) o alla Lega professionisti serie C (LPSC) che, mediante falsificazione dei propri documenti contabili o amministrativi, si avvale delle prestazioni di sportivi professionisti con cui non avrebbe potuto stipulare contratti sulla base delle disposizioni federali vigenti, è punita con la penalizzazione di uno o più punti in classifica".

Le sanzioni previste per i singoli soci, dirigenti e tesserati, sono descritte dall'art. 19 del Codice di Giustizia Sportiva ed in particolare si concretano in quella prevista alla lettera h): "inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA, a ricoprire cariche federali e a rappresentare la società nell'ambito federale, indipendentemente dall'eventuale rapporto di lavoro".

Per le società iscritte ai campionati della Lega-Pro, È addirittura prevista l'esclusione dalla e operazioni di acquisizione dei diritti alle prestazioni dei calciatori, ciò nel caso il rapporto ricavi/indebitamento al 31 marzo o al 30 settembre non rispetti la misura minima richiesta.

³¹ Il potere di revoca dell'affiliazione rappresenta direttamente le prerogative pubblicistiche di cui sono titolari le Federazioni sportive, tale provvedimento si differenzia da quelli relativi alla non ammissione o all'esclusione di una società da un determinato campionato, questi ultimi costituiscono infatti la mera esplicazione dell'autonomia tecnica e organizzativa interna all'ordinamento sportivo. F. PAVONI,

di proporre la revoca dell'affiliazione è affidato alla stessa CoViSoC, in quanto organo predisposto per l'appunto ai controlli di carattere economico-finanziario. Inoltre, tale gravissima sanzione è prevista automaticamente dall'art. 16, co. 5 delle NOIF, in seguito all'avvenuta messa in liquidazione della società da parte del Tribunale.

Ulteriore compito affidato alla CoViSoC è quello di formulare un parere vincolante, sull'opportunità della rilevazione del titolo sportivo delle società alle quali è stata revocata l'affiliazione, da parte di altre società.

I compiti della CoViSoC non si esauriscono solamente nelle funzioni di ispezione e controllo ad essa affidate dalle Norme Organizzative. Ai sensi dell'art. 79, la Commissione esercita infatti anche funzioni consultive, formulando proposte sotto forma di pareri, al Presidente della FIGC al fine dell'individuazione degli indirizzi e dei criteri nelle materie economico-finanziarie che le società di calcio professionistiche devono rispettare.³²

Inoltre in base all'art. 81, co. 2 delle NOIF, la CoViSoC, esercita il potere di denuncia al Tribunale previsto dall'art. 2409 c.c.,³³ considerato dal Legislatore di particolare rilievo, in quanto direttamente previsto dall'art. 13 della l. 91/1981.

Particolarmente ampie e pervadenti sono le attribuzioni affidate alla Commissione di Vigilanza che, come si è avuto modo di notare, rappresenta il soggetto centrale del sistema dei controlli affidato dalla l. n. 91/1981 e quindi dal CONI alla Federazione calcistica.

Le federazioni sportive, in *Giur. It.*, 6, 2010, pp. 1474-1484. Cfr. M. ANTONIOLI, *Azienda calcistica e fallimento*, in *Fallimento*, 6, 2005, pp. 668-669.

³² Si vedano sul punto le raccomandazioni contabili della CoViSoC consultabili in www.calcioservizilegapro.it/resources/normative/0310000000000000023.pdf.

³³ Così il citato art. del c.c. "Se vi è fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società o a una o più società controllate, i soci che rappresentano il decimo del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il ventesimo del capitale sociale possono denunciare i fatti al tribunale con ricorso notificato anche alla società. Lo statuto può prevedere percentuali minori di partecipazione. Il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli amministratori e i sindaci, può ordinare l'ispezione dell'amministrazione della società a spese dei soci richiedenti, subordinandola, se del caso, alla prestazione di una cauzione. Il provvedimento è reclamabile. Il tribunale non ordina l'ispezione e sospende per un periodo determinato il procedimento se l'assemblea sostituisce gli amministratori e i sindaci con soggetti di adeguata professionalità, che si attivano senza indugio per accertare se le violazioni sussistono e, in caso positivo, per eliminarle, riferendo al tribunale sugli accertamenti e le attività compiute.

Se le violazioni denunciate sussistono ovvero se gli accertamenti e le attività compiute ai sensi del terzo comma risultano insufficienti alla loro eliminazione, il tribunale può disporre gli opportuni provvedimenti provvisori e convocare l'assemblea per le conseguenti deliberazioni. Nei casi più gravi può revocare gli amministratori ed eventualmente anche i sindaci e nominare un amministratore giudiziario, determinandone i poteri e la durata. L'amministratore giudiziario può proporre l'azione di responsabilità contro gli amministratori e i sindaci. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 2393.

Prima della scadenza del suo incarico l'amministratore giudiziario rende conto al tribunale che l'ha nominato; convoca e presiede l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori e sindaci o per proporre, se del caso, la messa in liquidazione della società o la sua ammissione ad una procedura concorsuale. I provvedimenti previsti da quest'articolo possono essere adottati anche su richiesta del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione, nonché, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, del pubblico ministero, in questi casi le spese per l'ispezione sono a carico della società".

L'insieme degli accertamenti economico-finanziari non si esaurisce però con i poteri affidati alla CoViSoC; come evidenziato in precedenza, l'ordinamento sportivo si articola anche in una struttura internazionale, che per quanto riguarda la FIGC è direttamente rappresentata dalla sua omologa UEFA, la quale è per appunto competente all'organizzazione delle competizioni agonistiche a livello europeo.

Affinché le società professionistiche affiliate alla Federazione Italiana, possano partecipare a tali manifestazioni, è previsto che le stesse ottengano la c.d. *Licenza UEFA* e le disposizioni che ne contengono le norme per il rilascio, vengono recepite dall'ordinamento federale italiano attraverso la redazione del "Manuale d'ottenimento delle Licenze Uefa".³⁴

L'art. 2.5 del Manuale prescrive l'obbligo di tutte le società di Serie A, che vogliono partecipare alle competizioni europee di ottenere il rilascio della licenza.

Da un esame delle norme caratterizzanti il sistema delle *Licenze* – che per quanto riguarda l'aspetto economico-finanziario presentano criteri e requisiti simili a quelli richiesti dalle NOIF – si riscontra che il sistema è finalizzato a migliorare la gestione economica e finanziaria delle società calcistiche, aumentare l'efficienza e la credibilità delle stesse a beneficio dell'intero movimento calcistico, nonché a garantire l'integrità ed il regolare svolgimento delle competizioni internazionali per l'intera stagione sportiva.³⁵ Dunque i criteri che devono sussistere per l'ottenimento della *Licenza* attengono oltre che alla dimensione infrastrutturale ed a quella organizzativa,³⁶ anche alla dimensione economico finanziaria.³⁷

L'organo deputato al rilascio della *Licenza* è la Commissione di primo grado e particolarmente indicativo della sovrapposizione dei sistemi di controllo nazionale ed europeo, è che la Commissione per le Licenze UEFA presenti tra i suoi membri, il Presidente della CoViSoC insieme ad altri due componenti dell'organo di revisione.³⁸

L'attività di controllo dei parametri richiesti per l'ottenimento della *Licenza* è effettuato dall'Ufficio Licenze UEFA, che si avvale di esperti nei settori inerenti agli aspetti d'impiantistica sportiva, organizzazione e gestione di società sportive, nonché economico-fiscale e legale.³⁹

³⁴ Il documento è consultabile in www.figc.it/it/105/3816/Norme.shtml.

³⁵ Art. 2, co. 10 Manuale Licenze UEFA.

³⁶ Tali criteri sono ordinati su diversi livelli e si suddividono in: a) quelli obbligatori per tutte le società, b) quelli vincolanti solo per le società che richiedano la licenza e c) semplici raccomandazioni di buona prassi la cui violazione non comporta sanzioni.

³⁷ Così l'Art. 14, co. 3 del Manuale Licenze UEFA: "*Informazioni economico-finanziarie storiche e previsionali, in particolare: bilancio sottoposto a revisione, situazione economico-patrimoniale sottoposta a limited review, assenza di debiti scaduti da trasferimento di calciatori, pagamento degli emolumenti ai dipendenti e versamento di ritenute e contributi, dichiarazione scritta prima del rilascio della licenza*".

³⁸ Art. 4, co. 12 Manuale Licenze UEFA: "*La Commissione di primo grado è composta dal Presidente della CoViSoC, che la presiede, dagli altri componenti della CoViSoC e da due membri, di cui uno con funzioni di Vice Presidente, nominati tra professionisti iscritti all'albo degli ingegneri o architetti, con specifiche competenze in materia di impiantistica sportiva. Tra i componenti, almeno uno deve essere iscritto all'albo degli avvocati con almeno dieci anni di anzianità professionale ed uno al registro dei revisori contabili*".

³⁹ Art. 4, co. 6 Manuale Licenze UEFA: "*Gli Esperti devono avere specifiche competenze nelle materie*

I controlli avvengono in base ai dati forniti dalle società stesse, le quali devono inviare insieme ai documenti, una dichiarazione firmata dal legale rappresentante attestante la veridicità delle informazioni.⁴⁰

Anche l'Ufficio Licenze, come la CoViSoC, ha il potere di effettuare controlli a campione presso le sedi delle società sportive, inoltre, l'Ufficio può avvalersi del supporto di altri uffici della FIGC e delle leghe di competenza delle squadre richiedenti.⁴¹

4. PROSPETTIVE FUTURE: OLTRE IL SISTEMA DI VIGILANZA

Osservando il complesso di norme relative ai controlli sulle società di calcio professionistiche, si nota immediatamente come le stesse sono soggette ad una elevato grado di sorveglianza.

Infatti, in tale processo di controllo intervengono la Commissione di Vigilanza sulle Società di calcio professionistiche, con i suoi poteri ispettivi e di controllo; la Commissione Licenze UEFA, provvista di analoghe attribuzioni; il Consiglio federale che provvede sulle richieste di affiliazione ed in *extrema ratio*, lo stesso Comitato Olimpico, sostituendosi alla Federazione, qualora questa non rispetti i principi dettati in materia. Inoltre le società sono assoggettate a numerosi e periodici obblighi informativi. In aggiunta, a latere del sistema dei controlli effettuati dagli organismi sportivi si trovano anche la figura del collegio sindacale, nonché quella della Consob.⁴²

oggetto del Manuale; in particolare: l'Esperto dei criteri sportivi deve avere un'esperienza pluriennale legata al settore giovanile, maturata nell'ambito di società sportive o dell'organizzazione federale; l'Esperto dei criteri infrastrutturali deve essere iscritto da almeno cinque anni all'albo degli ingegneri o architetti e avere specifiche competenze in materia di impiantistica sportiva; l'Esperto dei criteri organizzativi deve avere un'esperienza professionale pluriennale legata all'organizzazione aziendale maturata nell'ambito di società/federazioni sportive, istituzioni accademiche o società di consulenza; l'Esperto dei criteri legali deve essere iscritto da almeno cinque anni all'albo degli avvocati; l'Esperto dei criteri economico-finanziari deve essere iscritto da almeno cinque anni all'albo professionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili ed al registro dei revisori contabili".

⁴⁰ Art. 5.2 Manuale Licenze UEFA.

⁴¹ La sola lega ad essere coinvolta è la Lega nazionale serie A, in quanto risulta piuttosto improbabile che una società di Serie B possa partecipare ad una competizione internazionale, ciò potrebbe accadere solamente in caso di vittoria della Coppa Italia, con conseguente partecipazione all'Europa League.

⁴² Si ricorda come la legge 18 novembre 1996, n. 586, abbia consentito il perseguimento dello scopo di lucro alle società sportive professionistiche, così di fatto consentendo alle stesse il perseguimento dello scopo di lucro e la loro quotazione in borsa. Le società S.S. Lazio s.p.a., Juventus F.C. e A.S. Roma S.p.a. sono quindi sottoposte ad ulteriori obblighi informativi e di controllo, consistenti nella pubblicazione dei dati contabili infrannuali trimestrali, nella redazione del bilancio in base ai principi contabili internazionali, nella comunicazione di fatti rilevanti ed idonei ad influenzare l'andamento delle quotazioni dei loro titoli, nel rendere pubblici i dati relativi agli ingaggi di nuovi giocatori anche se non ancora definiti, nell'adozione di modelli di *governance* rigorosi, nell'assoggettamento all'attività ispettiva e di vigilanza della Consob e nell'assoggettamento alle regole del mercato regolamentato come quelle in materia di offerte di pubblico acquisto. Per un approfondimento D. REGOLI, *Società sportive e quotazione*, in *Calcio professionistico e diritto*, a cura di I. DEMURO e T.E. FROSINI, Milano, Giuffrè, 2009, pp. 89-110.

Un tale sistema di controlli è creato proprio nell'ottica di evitare accadimenti come la vicenda che ha visto protagonista il Parma F.C.⁴³ Infatti, pur essendo le società, ormai votate allo scopo di lucro, il sistema del calcio professionistico ha degli obiettivi opposti alle normale logiche del mercato, dove il fine degli attori è quello di vedere eliminata la propria concorrenza. Il fallimento di una delle società partecipanti ad un campionato porta con sé degli effetti devastanti per l'economia dell'intero gruppo di squadre.

Dunque, per quanto possa essere articolato il sistema di controlli così delineato, esso incontra dei limiti fisiologici, rappresentati innanzitutto dal fatto che gli stessi sono predisposti sulla documentazione prodotta direttamente dai dirigenti delle società, i quali in caso di difficoltà economiche non saranno di certo orientati a far trasparire in maniera diretta ed inequivoca la situazione del proprio club. A questo bisogna poi aggiungere che la stima dei valori di bilancio soggetti a controllo, presenta un'oggettiva difficoltà. Infatti, il valore dei diritti pluriennali alle prestazioni degli atleti, che rappresentano una delle componenti più caratteristiche dei bilanci delle società sportive, è soggetto a variazioni di notevole entità dovute a fattori non controllabili, come la condizione fisica e psichica dei calciatori, che indubbiamente si riflette sulle abilità e sul loro rendimento; in questa situazione diventa particolarmente complicata una stima della reale situazione economica di una società.

Le difficoltà che hanno portato allo scenario della passata stagione, non possono essere dunque imputate all'ingente sistema di controlli sulle società, che difficilmente appare migliorabile, ma devono essere ricercate nel funzionamento del "sistema calcio" nel suo complesso.

Al giorno d'oggi le maggiori entrate della Lega Calcio Serie A sono rappresentate dai diritti televisivi,⁴⁴ i cui contratti di concessione alle emittenti prevedono, tra l'altro, delle ingenti penali in caso di modifica del numero di gare trasmesse.⁴⁵ Il fallimento di una società, con il conseguente rischio di dover incorrere in tali sanzioni, mette a rischio la situazione di liquidità di tutti gli altri club che hanno sottoscritto i contratti. Da non trascurare, è poi il notevole danno d'immagine che il fallimento produce. Gli investitori saranno sicuramente meno attratti nell'impiegare i propri capitali in una competizione caratterizzata dall'instabilità e da possibili conseguenze sul piano dell'ordine pubblico.⁴⁶

⁴³ In questo senso è indirizzata il comunicato stampa del 21 febbraio 2015, n. 30 della Lega Calcio Serie A sul "Caso Parma", consultabile in http://cdn.legaseriea.it/c/document_library/get_file?uuid=a97b6866-ba56-4427-aa0d-7a2ce23bbfc7&groupId=10192.

⁴⁴ Si pensi che l'accordo sottoscritto nell'estate 2014 tra la Lega Calcio Serie A ed il network Sky Tv, preveda un corrispettivo di quasi un miliardo di euro a stagione, per tre stagioni.

⁴⁵ Si vedano le dichiarazioni dei rappresentanti del network televisivo titolare dei diritti di trasmissione televisiva delle partite del campionato di Serie A in www.corriere dello sport.it/calcio/serie_a/parma/2015/03/04-39910.

⁴⁶ Negli ultimi 15 anni si è assistito alla crisi di importanti realtà della Serie A, tra cui quella della S.S. Lazio in http://archivio storico.corriere.it/2002/novembre/14/Crisi_Cirio_Cragnotti_vende_Lazio_co_0_0211148701.shtml ed a quella dell'A.C. Fiorentina che nel 2002 è stata dichiarata fallita.

Al fine di evitare che venga a riproporsi uno scenario come quello della scorsa stagione, i *clubs* professionistici non potranno totalmente affidarsi all'intervento di capitali stranieri – operazione complicata senza un'offerta d'immagine e quindi d'investimento appetibile – onde evitare delle operazioni meramente speculative. Le società professionistiche dovranno cogliere l'occasione rappresentata dal *fair play* finanziario,⁴⁷ implementare le proprie politiche sul merchandising e, qualora intervenisse una riforma in tal senso, approfittare della possibilità di acquisire la proprietà degli impianti sportivi.⁴⁸ Il rinnovamento del sistema deve tendere al sostenimento dei costi attraverso l'attrazione di sponsor che possano associare il proprio marchio ad un prodotto vincente, in grado di fidelizzare una stabile e numerosa platea di sostenitori. Al fine di ottenere questo risultato, le politiche in tal senso non possono più basarsi sull'intervento da parte di singoli e facoltosi investitori, creando accordi solamente per la vendita dei diritti di trasmissione delle gare della propria squadra, ma devono necessariamente coinvolgere gli spettatori in un'esperienza completa, che inizia dall'accesso e dalla fruizione dei servizi di un impianto sportivo, all'acquisto di prodotti con il marchio della società.⁴⁹

⁴⁷ Cfr., F. IMPRONTA, *Fair play finanziario e sviluppo del brand societario al fine di incrementare i proventi di un club*, in *Riv. dir. econ. sport.*, 2, 2014, pp. 131-158; M. NICOLIELLO, *Il monitoraggio di FIGC e UEFA sulle società di calcio italiane: scenario attuale e possibili evoluzioni*, in *Riv. dott. comm.*, 1, 2014, pp. 35-68; M. LAI, *Dal "fair play" finanziario all'azionariato popolare: criticità nella dimensione istituzionale del calcio professionistico*, in *Riv. dir. econ. sport.*, 1, 2012, pp. 101-128.

⁴⁸ Per un approfondimento sulla possibilità della costruzione d'impianti sportivi di proprietà delle società professionistiche si veda P. RAIMONDO, *Costruzione e ristrutturazione degli impianti sportivi: il modello inglese o quello tedesco?*, in *Dir. dello sport*, 1-2, 2013, pp. 43-51.

⁴⁹ Ad oggi in Italia tale processo è stato intrapreso dalla Juventus F.C. attraverso la costruzione dello Juventus Stadium. Anche l'A.S. Roma ha presentato il progetto per la creazione di uno stadio di sua proprietà con annessi servizi di diverso genere per gli spettatori.

Fuori dall'Italia sono presenti realtà che con successo perseguono tale obiettivo da diverso tempo e che sono riuscite a creare un'identità di appartenenza dei tifosi al club, con l'offerta di diversi servizi e la visione di vari sport ai propri sostenitori. Si veda in modo esemplare il caso del Barcellona F.C. Su tema si rimanda ai contributi di R. FAVELLA, *Il modello societario partecipativo del Barcellona FC è esportabile in Italia?*, in *Riv. dir. econ. sport.*, 2, 2010, pp. 165-174; cfr. A. DE MARTINI, *Partecipazione attiva dei supporters nelle società sportive: una nuova realtà*, in *Riv. dir. econ. sport.*, 2, 2013, pp. 89-126.

Per ulteriori spunti sulla riforma del "sistema calcio" in Italia si veda, G. MARINO, L. SMACCHIA, *Dal Caso-Parma alla riforma FIGC: un nuovo corso per il calcio italiano?*, in *Riv. dir. econ. sport.*, 1, 2015, pp. 123-144.

